

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241

tra

la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie

(nel seguito indicato come “DARA”), con sede e domicilio fiscale in via della Stamperia,

8 - 00187 Roma, agli effetti del presente atto rappresentata dal Cons. Giovanni Vetrutto,

Coordiatore dell’Ufficio I - “Ufficio per le politiche urbane e della montagna, la

modernizzazione istituzionale e l’attività internazionale delle autonomie regionali e locali”,

delegato per la gestione, con i relativi poteri di spesa, del capitolo 441, CdR n. 7,

U.P.B.n.7.1.2. “Interventi”, come da decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari

Regionali e le Autonomie del 5 febbraio 2024, registrato dall’Ufficio del bilancio e per il

riscontro amministrativo-contabile, al n. 562, in data 8 febbraio 2024,

e

il Collegio regionale maestri di sci Regione Veneto (nel seguito indicato come “Collegio”)

sito in Piazza San Lucano, 3, Località Borgo Prà, 32100, Belluno, Cod fiscale:

93011620254, P. Iva: 00836320259, iscritto al Registro delle Pubbliche Imprese, Pec:

maestrisci@pec.it, IBAN: IT14J0585611901092571124030, con legale rappresentante Luigi

Borgo [REDACTED] Via Nori, 54, 36078, Valdagno, Vicenza, Pec:



indicati come le “Parti”.

Premesso che:

- **l'articolo 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, al fine di promuovere e realizzare interventi per la salvaguardia e la valorizzazione della montagna, nonché misure di sostegno in favore dei comuni totalmente e parzialmente montani delle Regioni e delle Province autonome, istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, denominato «Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane»;**
- **ai sensi del richiamato articolo 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il**

Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane è utilizzato per finanziare: a) interventi per la tutela e la promozione delle risorse ambientali dei territori montani; b) interventi che diffondano e valorizzino, anche attraverso opportune sinergie, le migliori iniziative in materia di tutela e valorizzazione delle qualità ambientali e delle potenzialità endogene proprie dell'habitat montano; c) attività di informazione e di comunicazione sui temi della montagna; d) interventi di carattere socioeconomico a favore delle popolazioni residenti nelle aree montane; e) progetti finalizzati alla salvaguardia dell'ambiente e allo sviluppo delle attività agro-silvo-pastorali; f) iniziative volte a ridurre i fenomeni di spopolamento;

- l'articolo 1, comma 594, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, stabilisce che “Il Ministro per gli affari regionali e le autonomie si avvale del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane per finanziare ulteriori iniziative volte a sostenere, a realizzare e a promuovere politiche a favore della montagna”;
- l'articolo 1, comma 595, della legge 31 dicembre 2021, n. 234, prevede che “Gli stanziamenti del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane sono ripartiti, quanto alla quota destinata agli interventi di competenza statale e al finanziamento delle campagne istituzionali sui temi della montagna, con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie; per gli interventi di competenza delle regioni e degli enti locali, con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281”;
- l'articolo 1 del decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie del 20 marzo 2025, registrato dalla corte dei Conti al n. 1101 in data 24 aprile 2025, stabilisce che le risorse del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane di cui all'articolo 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono destinate ad interventi di competenza statale e al finanziamento delle campagne istituzionali sui temi della montagna per l'anno 2024 e che tali risorse ammontano a euro 332.759,58;
- l'articolo 2 del citato decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie del 20 marzo 2025, stabilisce che, delle risorse complessivamente individuate all'articolo 1, euro 32.759,58 siano destinati all'avvio di iniziative di comunicazione istituzionale sui temi della montagna;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 novembre 2022, registrato dalla Corte dei conti in data 14 novembre 2022 al n. 2829, ha conferito alla dott.ssa Paola D'Avena, Consigliere del ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri, l'incarico di Capo del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie e la titolarità del

centro di responsabilità amministrativa n. 7 (C.d.R. 7) “Affari regionali e autonomie” del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri;

- **il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 dicembre 2023, registrato dall’Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile al n. 241 in data 16 gennaio 2024, e dalla Corte dei conti al n. 230 in data 23 gennaio 2024, ha conferito al dott. Giovanni Vetritto, Consigliere del ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri, l’incarico dirigenziale di livello generale di Coordinatore dell’Ufficio I -“Ufficio per le politiche urbane e della montagna, la modernizzazione istituzionale e l’attività internazionale delle autonomie regionali e locali”;**
- **il decreto del Capo del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie in data 5 febbraio 2024, registrato dall’Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile al n. 562 dell’8 febbraio 2024, ha conferito al Cons. Giovanni Vetritto, Coordinatore dell’Ufficio I “Ufficio per le politiche urbane e della montagna, la modernizzazione istituzionale e l’attività internazionale delle autonomie regionali e locali”, la delega per la gestione, con i relativi poteri di spesa, tra gli altri, del capitolo 441 “Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane”, C.d.R. 7, U.P.B. n. 7.1.2. “Interventi”;**
- **il Cons. Giovanni Vetritto, Coordinatore dell’Ufficio I - “Ufficio per le politiche urbane e della montagna, la modernizzazione istituzionale e l’attività internazionale delle autonomie regionali e locali” è stato assente dal servizio dal 13 ottobre 2025 al 25 novembre 2025;**

- **con decreto del Coordinatore dell'Ufficio I del 24 luglio 2023, registrato dalla Corte dei conti al n. 2276 del 10 agosto 2023, al dott. Antonio Travascio, referendario del ruolo dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri, è stato conferito l'incarico di Coordinatore del "Servizio per le attività internazionali del sistema delle autonomie territoriali", nell'ambito dell'Ufficio I;**
- **con il decreto del Capo del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie del 20 ottobre 2025, registrato dall'Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile in data 22 ottobre 2025 con visto numero 3659, al Dott. Antonio Travascio, Coordinatore del "Servizio per le attività internazionali del sistema delle autonomie territoriali" nell'ambito dell'Ufficio I, è stata conferita la delega, fino al rientro in servizio del Cons. Vetrutto, per la gestione amministrativa, finanziaria e contabile delle risorse del C.d.R. 7, di cui, tra gli altri, relativamente al capitolo 441 "Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane";**
- **con il decreto del Coordinatore dell'Ufficio I in data 1° febbraio 2024, registrato dalla Corte dei conti al n. 574 in data 1° marzo 2024, alla dottoressa Giulia Del Savio, assegnata al Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie (giusta nota del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei ministri - DIP 0004583 in data 23 gennaio 2024), è stato conferito l'incarico di coordinatore del "Servizio per le politiche urbane e della montagna, di sviluppo locale e di sostegno alla marginalità territoriale";**
- **con il decreto di nomina, protocollato con nota DAR 18343 del 23 ottobre 2025, la**

dott.ssa Giulia Del Savio, Coordinatore del “Servizio politiche urbane e della montagna, di sviluppo locale e di sostegno alla marginalità territoriale” è stata nominata Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con riferimento, tra l’altro, all’organizzazione della Giornata internazionale della montagna 2025.

Considerato che:

- **il DARA possiede competenze ed esperienze consolidate su tematiche relative alla montagna e, nello specifico, all’organizzazione della Giornata internazionale della montagna, nonché nella gestione dei Fondi di propria competenza, relativi al finanziamento degli interventi nei comuni montani;**
- **il DARA ha ritenuto di organizzare gli eventi celebrativi della Giornata internazionale della montagna 2025 con la collaborazione di enti territoriali, enti pubblici, organizzazioni e collegi a carattere pubblicistico degli attori nazionali e territoriali impegnati sui temi dello sport, del governo del territorio, dello sviluppo locale e della tutela ambientale, situati o operanti nelle aree interessate dalle prossime Olimpiadi e Paralimpiadi di Milano-Cortina 2026;**
- **il DARA ha pubblicato sul proprio sito istituzionale, in data 16 settembre 2025, un avviso pubblico per la manifestazione di interesse da parte dei soggetti sopra richiamati per l’organizzazione degli eventi celebrativi della Giornata internazionale della montagna nei giorni 11 e 12 dicembre 2025, in coerenza con il tema individuato dalla FAO per l’anno 2025: “*Glaciers matter for water, food and livelihoods in mountains and beyond*”, traducibile in “I ghiacciai sono importanti per l’acqua, il cibo e i mezzi di sussistenza in montagna e oltre”;**

- con nota acquisita al prot. DAR 17455 in data 9 ottobre 2025, il Collegio ha presentato la manifestazione di interesse con un programma delle attività, con stima dei costi dell'organizzazione;
- con decreto del 28 ottobre 2025 sottoscritto dal Dott. Antonio Travascio, Coordinatore del “Servizio per le attività internazionali del sistema delle autonomie territoriali” e pubblicato sul sito istituzionale del DARA in data 30 ottobre 2025 è stato designato il Collegio per l'organizzazione degli eventi celebrativi della Giornata internazionale della montagna nei giorni 11 e 12 dicembre 2025.

Visto:

- l'articolo 15, della legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i., che consente alle Pubbliche Amministrazioni di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e le successive interpretazioni di tale articolo fornite da ANAC e Consiglio di Stato, secondo cui tali accordi tra Pubbliche Amministrazioni non costituiscono elusione della normativa sugli appalti pubblici se i movimenti finanziari tra le Parti si configurano come mero ristoro delle spese sostenute, dovendosi escludere la sussistenza di un corrispettivo per i servizi resi, comprensivo di un margine di guadagno;
- il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Nuovo Codice degli Appalti), che all'art. 7, comma 4 prevede che “La cooperazione tra stazioni appaltanti o enti concedenti volta al perseguimento di obiettivi di interesse comune non rientra nell'ambito di applicazione del codice quando concorrono tutte le seguenti condizioni:
 - a) interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze diverse;
 - b) garantisce la effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti

funzionali all'attività di interesse comune, in un'ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni;

c) determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché l'accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti;

d) le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione”;

tutto quanto sopra premesso e considerato, ritenuto parte integrante del presente accordo, le Parti, con il presente atto convengono e stipulano quanto segue.

Articolo 1 – Oggetto e finalità dell'accordo

1. La finalità dell'accordo è la realizzazione in reciproca collaborazione, nell'ambito dei rispettivi compiti e funzioni attribuite per Legge, delle attività necessarie all'organizzazione ed allo svolgimento degli eventi celebrativi della Giornata internazionale della montagna 2025 dei giorni 11 e 12 dicembre 2025, in coerenza con il tema individuato dalla FAO per l'anno 2025: “*Glaciers matter for water, food and livelihoods in mountains and beyond*” traducibile in “I ghiacciai sono importanti per l'acqua, il cibo e i mezzi di sussistenza in montagna e oltre”.

2. Nella realizzazione delle finalità previste al comma 1 le Parti si impegnano ad assicurare

il migliore e più proficuo utilizzo delle risorse messe a disposizione dal DARA, nell'ambito di quanto destinato dall'art. 2 del decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie del 20 marzo 2025 per l'avvio di iniziative di comunicazione istituzionale sui temi della montagna.

Articolo 2 - Attività

- 1. Le Parti collaboreranno per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 1 impegnandosi congiuntamente a realizzare le attività che verranno declinate nel programma definitivo concordato tra le Parti.**
- 2. Il DARA si riserva la facoltà di chiedere modifiche e integrazioni al programma di cui al comma 1, laddove fosse ritenuto necessario per esigenze di natura istituzionale.**
- 3. Le tipologie di spese ammissibili sono quelle prospettate dal Collegio ovvero relative a costi per studi grafici, realizzazione grafiche social, pubblicitaria cartacea, gadget, utilizzo attrezzature, segreteria, locazioni, rimborso spese delegazione Roma, rimborso spese chilometri operatori, cura giardino.**
- 4. Eventuali tipologie di spesa diverse da quelle richiamate al comma 3 saranno valutate dal DARA in relazione alla loro proficuità e pertinenza rispetto allo svolgimento degli eventi celebrativi, fermo restando l'importo massimo erogabile dal DARA di cui al successivo articolo 4, comma 5.**

Articolo 3 – Responsabili dell'accordo

- 1. Il Collegio indica quale responsabile del presente accordo il dott. Luigi Borgo, legale rappresentante.**
- 2. Il DARA indica quale proprio referente e responsabile per il presente accordo il Cons.**

Giovanni Vetrutto.

Articolo 4 - Gestione delle attività, oneri finanziari, rendicontazione e controllo

- 1. La sottoscrizione del presente accordo, che regola convergenti attività di interesse pubblico ai sensi dell'articolo 15, della legge n. 241 del 7 agosto 1990, non impegna le Parti a flussi finanziari tra di esse in termini di effettivo e reale corrispettivo, data l'esistenza di comuni interessi tra loro.**
- 2. Il Collegio si impegna a realizzare tutte le attività organizzative necessarie allo svolgimento della Giornata internazionale della montagna dell'11 e 12 dicembre 2025 secondo il programma degli eventi concordato tra le Parti.**
- 3. Il DARA, tramite le proprie strutture e il proprio personale, si impegna a fornire il necessario supporto tecnico scientifico in termini di know how, nonché il supporto per le attività di comunicazione istituzionale degli eventi celebrativi oggetto del presente accordo.**
- 4. Il DARA e il Collegio contribuiscono congiuntamente agli oneri derivanti dallo svolgimento della Giornata internazionale della montagna dell'11 e 12 dicembre 2025.**
- 5. Il DARA, nell'ambito della compartecipazione agli oneri del presente accordo, si impegna ad erogare a favore del Collegio un contributo economico massimo di**

29.300,00 euro.

6. Il Collegio si impegna a sostenere spese per euro 12.890,00, relative, tra l'altro, a costi per studi grafici, realizzazione grafiche social, pubblicitaria cartacea, gadget, utilizzo attrezzature, segreteria, locazioni, rimborso spese chilometri operatori, cura giardino. Il Collegio potrà eventualmente avvalersi anche di collaborazioni o sponsorizzazioni, purché queste ultime siano attivate con soggetti in possesso di finalità istituzionali in linea con quelle del DARA e con quelle proprie dell'evento oggetto del presente accordo.

7. Il contributo del DARA di cui al comma 5 sarà erogato in due soluzioni:

- Acconto pari 30% del contributo economico a carico del DARA all'avvenuta trasmissione del programma definitivo da parte del Collegio;**
- Saldo pari al 70% all'esito della positiva verifica da parte del DARA del documento finale di rendicontazione che dovrà dare conto dettagliatamente dei costi sostenuti dal Collegio, dei servizi/forniture acquisite, nonché del proficuo utilizzo dei medesimi nell'ambito delle finalità dell'accordo; tale documento finale dovrà necessariamente essere accompagnato da copia delle fatture e dei relativi documenti giustificativi di pagamento.**

8. Specifica evidenza dovrà essere fornita in relazione all'eventuale rendicontazione di tipologie di costo diverse da quelle specificate nel già menzionato programma degli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, onde consentire al DARA la verifica prevista dall'articolo

4, comma 7.

- 9. L'eventuale giudizio di non ammissibilità dei costi sostenuti comporterà la riparametrazione della quota di compartecipazione finanziaria del DARA sino alla totale revoca della medesima.**

Articolo 5 – Durata

- 1. Il presente accordo ha durata dalla data di stipula sino al 31 dicembre 2025 e, comunque, per un periodo in grado di garantire la realizzazione delle finalità previste dall'art. 1.**

Articolo 6 - Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

- 1. Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza del personale coinvolto nelle attività di cui al presente accordo le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, a rispettare gli obblighi previsti in materia dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.**

Articolo 7 - Utilizzo dei segni distintivi delle Parti

- 1. Le Parti si danno atto dell'esigenza di promuovere le attività svolte in attuazione del presente accordo e l'immagine di ciascuna di esse.**
- 2. A tal fine le Parti concordano che il segno distintivo del Collegio e la sola indicazione per esteso di “Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari**

regionali e le autonomie” potranno essere utilizzati nell’ambito delle iniziative di cui al presente accordo solo previo consenso dell’altra Parte. Resta inteso che ogni Parte si impegna a non utilizzare il nome e/o logo dell’altra Parte per scopi pubblicitari, fatti salvi specifici accordi scritti fra le Parti.

- 3. Le comunicazioni tese alla promozione del presente accordo saranno previamente concordate fra le Parti.**

Articolo 8 – Riservatezza

- 1. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, le Parti danno atto che ogni informazione trasmessa nell’ambito delle attività di cui al presente accordo è da intendersi confidenziale. La divulgazione delle informazioni confidenziali viene preventivamente autorizzata in forma scritta.**
- 2. Le Parti si impegnano per tutta la durata del presente accordo e per un periodo ulteriore di anni 5 (cinque) a:**
 - a) non rivelare a terzi, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, in qualsivoglia forma, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall’altra Parte;**
 - b) non utilizzare né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall’altra Parte per fini diversi da quanto previsto dal presente accordo;**
 - c) impiegare ogni mezzo idoneo ed attuare ogni e qualsiasi atto o attività ragionevolmente necessari al fine di garantire che le informazioni confidenziali non siano liberamente accessibili a terzi;**

d) non duplicare, copiare, riprodurre, registrare o diversamente rappresentare, salvo

**le necessità che discendano dall'esecuzione del presente accordo o salvo
consenso espresso della Parte che ne abbia diritto, con ogni e qualunque mezzo
a tali fini idoneo, in tutto o in parte, file, atti, documenti, elenchi, note, disegni,
schemi, corrispondenza e/o ogni altro materiale contenente una o più
informazioni confidenziali.**

**3. Le informazioni confidenziali verranno comunicate unicamente a coloro che
oggettivamente necessitino di acquisirne conoscenza per gli scopi del presente accordo
e che abbiano a loro volta previamente assunto un obbligo di riservatezza conforme alle
previsioni del medesimo.**

4. Le Parti si danno reciprocamente atto che in nessun caso potranno essere considerate

informazioni confidenziali:

a) quelle informazioni per le quali possa essere fornita prova che al momento

della comunicazione siano generalmente note o facilmente accessibili ai terzi;

b) le informazioni che, in qualunque momento, divengano di pubblico dominio o

comunque liberamente accessibili da parte dei terzi, senza che la Parte

che ne è venuta a conoscenza abbia violato il presente accordo, a condizione

che la loro divulgazione o la loro accessibilità non siano causati da fatto illecito

o non siano stati comunque espressamente vietati dalla Parte che li abbia

comunicati ed a partire dal momento in cui esse divengono effettivamente di

pubblico dominio o liberamente accessibili;

c) le informazioni che una Parte possa dimostrare di essere state in suo legittimo possesso in un momento antecedente a quello in cui gli sono state comunicate dall'altra Parte o in cui essa ne sia venuta comunque a conoscenza in virtù dell'attività di ricerca;

d) le informazioni che una Parte possa dimostrare essere in suo legittimo possesso indipendentemente dal rapporto di collaborazione;

e) le informazioni che una Parte sia tenuta a comunicare o a rendere accessibili in adempimento di norme di legge o regolamento nonché di un ordine impartito dalla Pubblica Autorità.

Articolo 9 - Trattamento dei dati personali

1. Le Parti si danno reciprocamente atto di conoscere ed applicare, nell'ambito delle proprie organizzazioni, tutte le norme vigenti, sia primarie che secondarie, rilevanti per la corretta gestione del trattamento, ivi compreso il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito "GDPR").

2. Le Parti si danno reciprocamente atto, inoltre, che i "dati personali" forniti, anche verbalmente, per attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente accordo, verranno trattati esclusivamente per le

finalità strettamente connesse al presente accordo.

- 3. I titolari del trattamento, per quanto concerne il presente articolo, sono le Parti, che si impegnano a rispettare tutte le normative rilevanti sulla protezione ed il trattamento dei dati personali loro applicabili in base al presente accordo, compresa l'adozione di misure di sicurezza idonee e adeguate a proteggere i dati personali contro i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso o modifica non autorizzata dei dati o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità connesse al presente accordo.**
- 4. Le Parti si impegnano alla ottimale cooperazione reciproca nel caso in cui una di esse risulti destinataria di istanze per l'esercizio dei diritti degli interessati previsti dall'articolo 12 e ss. del GDPR ovvero di richieste delle Autorità di controllo che riguardino ambiti di trattamento di competenza dell'altra Parte.**
- 5. I dati di contatto delle Parti ai fini del presente articolo sono i seguenti.**
- Per il Collegio regionale maestri di sci Regione Veneto titolare del trattamento dei dati è l'avvocato Federico Parini, con sede in Belluno, Piazza San Lucano, 3, PEC: maestrisci@pec.it. I dati di contatto del titolare del trattamento sono: Federico Parini, Via J.B. de Tilleur, 11100, Aosta, mail: [REDACTED] responsabile della protezione dei dati del Collegio regionale maestri di sci Regione Veneto è Federico Parini contattabile al seguente indirizzo e-mail [REDACTED]**
 - Per il DARA, titolare del trattamento dei dati è il Capo del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, con sede in via della Stamperia n. 8, 00187 Roma. I dati di contatto del titolare sono i seguenti: PEC affariregionali@pec.governo.it; per informazioni e chiarimenti: segreteriaicapodipartimento.affariregionali@governo.it. Responsabile della protezione dei dati della PCM è contattabile a: rpd@pec.governo.it e responsabileprotezionedatipcm@governo.it.**

Articolo 10 - Legge applicabile e controversie

- 1. Il presente accordo è disciplinato dalla legge italiana. Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente accordo restano ferme le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia, in quanto compatibili.**
- 2. Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione del presente accordo.**
- 3. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo la definizione della vertenza, il giudice amministrativo ha competenza esclusiva per qualsiasi controversia relativa allo svolgimento del presente accordo ex articolo 133, comma 1, lett. a) n. 2) del Codice del processo amministrativo allegato al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.**

Articolo 11 - Firma digitale, registrazione e imposta di bollo

- 1. Il presente accordo è stipulato mediante scrittura privata in formato elettronico ed apposizione di firma digitale delle Parti, come disposto dall'articolo 15, comma 2 bis, della legge n. 241 del 7 agosto 1990 ed ai sensi dell'articolo 24, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.**
- 2. Il presente accordo sarà registrato in caso d'uso e a tassa fissa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Le eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte che ne farà richiesta.**

Collegio regionale maestri di sci

Dipartimento per gli affari regionali e le

Regione Veneto

autonomie

Luigi Borgo

Il Coordinatore dell'Ufficio I



Firmato digitalmente da:
BORGO LUIGI
Firmato il 28/11/2025 08:58
Seriale Certificato: 3956304
Valido dal 25/10/2024 al 25/10/2027
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

Cons. Giovanni Vetrutto



Firmato digitalmente da
VETRITTO GIOVANNI
C=IT
O= PRESIDENZA CONSIGLIO DEI
MINISTRI